



STATUTO

FUCHUR APS

Art. 1) Denominazione, sede e durata

È costituita fra i presenti, ai sensi del D.Lgs. 3/07/2017 n. 117 e, in quanto compatibile, del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, un'Associazione di Promozione Sociale, avente la seguente denominazione "FUCHUR APS". La sede dell'Associazione è situata Santo Stefano Ticino, alla via **Sant'Ambrogio,12**. Ha durata illimitata. Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto. Ove il contesto lo richieda, la denominazione può anche essere utilizzata traducendola in lingue diverse dalla lingua italiana.

Art. 2) Scopo e Attività Istituzionali

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 2001, n. 281;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- servizi strumentali a Enti del Terzo Settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da Enti del Terzo Settore;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS;
- promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata; - promozione delle pari opportunità e dell'inclusione sociale per le persone con disabilità fisiche e psichiche. A tali fini l'Associazione:
- indice ed effettua ricerche, studi, indagini e pubblicazioni, anche con propri periodici, secondo i fini e gli obiettivi istituzionali;
- promuove ed aderisce a iniziative di volontariato e promozione sociale internazionale intrattenendo a tal fine gli opportuni rapporti con istituzioni di altri Stati, anche attraverso la partecipazione a eventuali organismi;
- partecipa ad enti ed organismi costituiti o da costituire, purché non svolgano attività in contrasto con i propri principi istituzionali;
- promuove ed organizza, coordinandoli, i servizi di protezione civile, di tutela dell'ambiente o di altre attività, anche sociali, in armonia con le direttive dei competenti Ministeri, delle Regioni o comunque di altre strutture pubbliche;
- promuove, aderisce ed organizza iniziative, attività e progetti di volontariato, volti alla valorizzazione della persona in tutte le condizioni e gli aspetti della vita, con riferimento altresì alle politiche sull'inclusione sociale delle persone con disabilità fisica e psichica, di conciliazione vita-lavoro e di parità di genere, favorendo il coinvolgimento e la collaborazione tra Enti del Terzo Settore, istituzioni, persone ed enti pubblici e privati;
- promuove attività educative e formative permanenti a carattere informale e professionale nonché la formazione e l'aggiornamento, anche professionale, degli operatori delle agenzie educative e scolastiche, degli studenti e delle famiglie in collaborazione con i Ministeri e le istituzioni scolastiche territoriali;

- stipula, ove richiesta, accordi, convenzioni e/o contratti di qualunque natura in nome e/o per conto degli Associati, o di alcuni di essi, per lo svolgimento di attività che gli stessi intendono esercitare in forma tra loro congiunta ovvero per l'accesso a servizi specifici amministrativi, organizzativi, assicurativi e finanziari;
- partecipa alla gestione di beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
- promuove partenariati e protocolli di intesa con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e con soggetti privati;
- svolge attività di cooperazione europea ed internazionale e attività di cooperazione allo sviluppo;
- stimola il processo di deburocratizzazione ed il corretto funzionamento delle strutture pubbliche, anche al fine di evitare che il volontariato assuma ruoli di supplenza;
- rappresenta a livello locale, nazionale ed internazionale le persone, i gruppi e gli enti aderenti;
- diffonde in ogni ambiente i valori della promozione sociale sostenendo le iniziative esistenti e studiando la nascita di nuove a livello locale, nazionale ed internazionale;
- promuove una concreta sperimentazione di servizi territoriali e di iniziative di solidarietà, privilegiando i bisogni delle fasce sociali meno garantite e delle persone più deboli;
- garantisce un contributo di proprie esperienze e cultura nella elaborazione della legislazione a tutti i livelli e all'approntamento degli strumenti organizzativi ed operativi;
- promuove ed offre forme di informazione, notizie, documentazione e dati sulle attività di volontariato locali, al fine di favorire la spontanea aggregazione nonché la crescita del ruolo educativo, sociale e politico del volontariato e della promozione sociale;
- ricerca, promuove ed offre consulenza ed assistenza qualificata, nonché strumenti per la progettazione, l'avvio e la realizzazione di specifiche attività, assumendo iniziative di formazione e corsi di formazione professionale e qualificazione nei confronti dei gruppi e degli enti aderenti così come di semplici cittadini;
- effettua studi, indagini, ricerche e pubblicazioni in funzione del perseguimento degli scopi del presente Statuto;
- organizza corsi di formazione professionale destinati ad adulti e giovani, in particolare disoccupati ed a giovani in cerca di prima occupazione ed appartenenti a categorie svantaggiate;
- crea luoghi, spazi d'aggregazione e comunità giovanili per contrastare il disagio, in cui i giovani possono esprimere liberamente la propria personalità, essere liberi di fare musica, teatro, cinema, organizzare convegni, realizzare mostre fotografiche, leggere libri e giornali, navigare su internet, svolgere corsi di ogni genere, fare sport;

- stimola il protagonismo giovanile ed il senso di appartenenza alla comunità locale, nazionale, europea ed internazionale, dando voce al desiderio che i giovani hanno di impegnarsi nel sociale;
- si connette con le diverse realtà di coordinamento in materia di politiche giovanili (dal livello locale a quello internazionale), promuovendo ed organizzando iniziative sociali, culturali, ricreative, turistiche, di studio e di ricerca nei campi più propriamente espressione della realtà giovanile, quali l'istruzione, il lavoro, la formazione professionale, la riabilitazione sociale, lo sport, la cooperazione giovanile, la promozione culturale;
- propone la tutela, il sostegno e la promozione dell'istituto familiare; rafforza le competenze genitoriali di persone disagiate con figli minori; sostiene la famiglia come pilastro fondamentale della società e struttura portante dei processi di innovazione e di cambiamento;
- diffonde e presenta iniziative inerenti la tutela della famiglia, dell'adozione, delle vittime di violenza sessuale e di quant'altro sia legato alle problematiche familiari, femminili, minorili ed adolescenziali, anche con riferimento a quanto previsto nella Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul), approvata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 7 aprile 2011;
- promuove, sostiene e favorisce le forme di turismo accessibile e sociale come strumento di incontro e di socializzazione e vicinanza dei popoli, organizzando attività turistiche capaci di rispondere ad un diffuso bisogno di relazionalità, rivolto non solo a categorie sociali specifiche di persone in situazione di svantaggio, e sviluppando occasioni di arricchimento culturale, di promozione e di valorizzazione delle risorse del territorio; promuove la conoscenza e la tutela del patrimonio materiale e immateriale (paesaggistico, artistico, architettonico, letterario, ecc.) italiano ed europeo;
- promuove la cooperazione con le comunità di italiani e le comunità di cristiani all'estero;
- promuove il dialogo interculturale ed interreligioso;
- promuove un approccio di sviluppo sostenibile e l'adozione di stili di vita sani, congiuntamente a sistemi di produzione e consumo sostenibili;
- organizza corsi e seminari finalizzati a potenziare, in particolar modo nei giovani, competenze utili all'inserimento nel mondo del lavoro e per lo sviluppo culturale e personale, anche con l'utilizzo delle metodologie dell'educazione non formale;
- svolge l'attività di formazione su temi che riguardano le discipline sociali e le opportunità offerte dall'Unione Europea con i suoi programmi, in particolare quelli dedicati ai giovani, al sociale, alla cooperazione internazionale, alla cultura ed alla promozione del volontariato;

- organizza e gestisce l'attività di turismo sostenibile finalizzata a promuovere l'Italia con il suo patrimonio naturale, artistico, architettonico, archeologico e culturale in Europa e nel mondo, coinvolgendo in primis i gruppi di persone che vivono disagi sociali, economici, fisici e psichici e creando reti e filiere esclusivamente con organizzazioni pubbliche e private (sia profit che non profit) eticamente orientate;
- organizza percorsi progettuali, attività laboratoriali ed esperienziali, progetti di prevenzione, educazione e di studio assistito, attività di orientamento anche per il miglioramento delle offerte presenti sul territorio che possano combattere la povertà educativa, i cui destinatari sono in via prioritaria bambini, adolescenti, giovani;
- ripristina e gestisce beni pubblici inutilizzati o beni confiscati alla criminalità organizzata da utilizzare per le attività associative e da mettere a disposizione della comunità gratuitamente, per la realizzazione di attività di carattere sociale e culturale;
- favorisce la nascita e/o accompagna lo start-up di organizzazioni, enti o gruppi informali che fondano la loro base sulla cultura del volontariato e che perseguono scopi analoghi a quelli dell'Associazione;
- realizza iniziative editoriali, anche mediante l'utilizzo della rete, per il perseguimento delle attività di interesse generale sopra enunciate;
- organizza ogni tipo di manifestazione pubblica finalizzata a promuovere l'arte e la cultura come mezzo per facilitare l'incontro e il confronto tra le persone, la socializzazione, l'abbattimento di qualsiasi barriera sociale e culturale e per dare la possibilità di esprimere emozioni, idee e pensieri con linguaggi non verbali;
- promuove azioni di prossimità e di mutualità tra i cittadini; attività di orientamento ai servizi sociali e sanitari offerti sul territorio; studi e ricerche; laboratori di cittadinanza;
- svolge attività di educazione e promozione del volontariato e dei valori ad esso legati. L'Associazione può esercitare a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti stabiliti dalla normativa in materia di ETS.

L'Associazione può esercitare a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti stabiliti dalla normativa in materia di ETS.

L'Associazione può esercitare anche, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza, nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico.

Art. 3) Associati

Il termine associati indica le persone ed enti che, condividendo i principi emergenti dal presente statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione. Sono associati i fondatori dell'Associazione e coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte con deliberazione del Consiglio Direttivo.

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone. Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dal Consiglio Direttivo. Il mancato pagamento della quota associativa costituisce inadempienza con la conseguente esclusione, come disciplinato dall'art. 6 del presente Statuto.

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti.

Le categorie degli associati sono le seguenti:

- benemeriti: coloro che effettuano o hanno effettuato all'Associazione un lascito o una consistente donazione o una oblazione non inferiore a € 5.000,00 contribuendo così allo sviluppo dell'Associazione e che siano presentati dal Presidente o almeno da due componenti del Consiglio Direttivo;
- onorari: coloro che si distinguono per particolari meriti nella vita sociale e intendono aderire all'Associazione;
- fondatori: coloro che hanno promosso la creazione dell'Associazione ed hanno firmato l'atto costitutivo¹;
- ordinari: coloro che fanno domanda di ammissione secondo l'iter disciplinato dal presente statuto e versano la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;
- sostenitori: coloro che seguendo l'iter previsto per i soci ordinari vogliono sostenere l'Associazione versando una quota annua prevista dal Consiglio Direttivo;
- promotori: coloro che seguendo l'iter previsto per i soci ordinari vogliono sostenere e promuovere l'Associazione versando una quota annua prevista dal comitato direttivo.

1

Art. 4) Volontari

L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari. Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese sostenute e documentate per l'attività prestata entro i limiti stabiliti preventivamente dal Consiglio Direttivo.

I volontari possono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari.

Art. 5) Ammissione degli Associati

Chi vuole entrare a far parte dell'Associazione ne fa domanda al Consiglio Direttivo mediante istanza che contenga, oltre alle proprie generalità, un'esplicita adesione al presente Statuto. Sull'istanza si pronuncia il Consiglio Direttivo con delibera motivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni.

In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati. Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sull'istanza di ammissione si pronunci l'Assemblea nella prima adunanza successiva.

Art. 6) Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione. La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l'associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione al Consiglio Direttivo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione. Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

L'associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'Assemblea.

Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione l'associato può essere riammesso. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono

rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 7) Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vice Presidente;
- e) Segretario Generale;
- f) l'Organo di Controllo (se nominato);
- g) Revisore Legale dei Conti (se nominato).

Art. 8) Assemblea degli Associati

A) Funzioni

L'Assemblea degli associati:

- nomina e revoca gli Organi dell'Associazione di cui all'art. 7 del presente Statuto;
- approva il bilancio di esercizio e ove previsto il bilancio sociale nonché il bilancio preventivo;
- delibera sulla responsabilità degli organi sociali;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- approva i regolamenti laddove previsti;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.

B) Convocazione

L'Assemblea è convocata dal Presidente, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno due volte l'anno, entro il 30 aprile per approvare il bilancio dell'esercizio precedente e ove previsto del bilancio sociale

ed entro il 31 ottobre per approvare il bilancio preventivo dell'anno successivo e comunque ogni qualvolta ne sia fatta richiesta dal Consiglio direttivo o da un decimo dei soci e, se richiesto, e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.

L'Assemblea è convocata mediante avviso affisso all'albo sociale, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere ovvero mediante avviso inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.

L'avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'assemblea.

C) Diritto di voto

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi ai sensi dell'art. 24 del Codice del Terzo Settore. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato. Ciascun associato esprime un solo voto.

All'associato che sia un Ente del Terzo settore è attribuito un voto plurimo in ragione di 1 (uno) ogni 20 (venti) suoi associati con un massimo di 5 (cinque) voti.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe, ovvero 5 (cinque) deleghe nel caso che l'Associazione abbia non meno di 500 (cinquecento) associati.

Il voto si esercita in modo palese.

Ha diritto di voto l'associato in regola con il versamento della quota annuale.

D) Svolgimento

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in sua assenza dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall'Associato indicato dall'Assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'Assemblea è affidata ad

un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità.

Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

L'Assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione. Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'Assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente dell'Assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

E) Maggioranze

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione alla presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti. In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 9) Consiglio Direttivo

A) Funzioni

È l'Organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione. È investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Spetta al Consiglio Direttivo di:

- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
- provvedere all'ammissione e all'esclusione degli associati;
- redigere il bilancio di esercizio e il bilancio preventivo e se richiesto il bilancio sociale;
- predisporre ed emanare regolamenti sul funzionamento dell'Associazione che andranno ratificati dall'Assemblea degli associati;
- compiere gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
- determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- deliberare in merito all'ammissione ed esclusione degli associati;
- sottoporre all'Assemblea proposte e mozioni;
- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;
- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- promuovere e organizzare gli eventi associativi;
- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri Organi.

Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

B) Composizione

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri variabile da 3 (tre) a 5 (cinque) determinato dall'Assemblea in sede di nomina.

L'assemblea elegge il Presidente, Vice Presidente e Segretario generale, garantendo il rispetto del principio di elettività assembleare dei membri del Consiglio direttivo, pertanto, nell'ipotesi in cui uno o più consiglieri vengano meno, dovrà essere convocata l'Assemblea, affinché questa provveda a nominare i sostituti. In caso di venuta meno di uno o più consiglieri potranno essere designati come nuovi consiglieri i primi non eletti nelle precedenti elezioni per il rinnovo dei consiglieri, in caso di esaurimento degli elenchi di non eletti, dovrà essere convocata l'Assemblea affinché provveda ella stessa alla sostituzione.

I componenti il Consiglio Direttivo sono scelti fra gli associati persone fisiche; durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;
- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'associazione. Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge. La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

C) Funzionamento

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione. In ogni caso la comunicazione sarà considerata valida se inviata correttamente all'indirizzo di posta elettronica comunicato dal singolo Consigliere al momento dell'elezione o successivamente comunicato in forma scritta, per il quale si abbia avuto conferma di ricezione. La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 3 (tre) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo.

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo siano stati informati e

non vi si oppongano. Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti. Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante. Di ogni deliberazione si redige un verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.

D) Doveri dell'ufficio

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il Consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.

Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.

I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.

I componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del codice civile. Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 2475-ter del codice civile.

Art. 10) Presidente e Vice Presidente dell'Associazione

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio. È eletto dall'Assemblea degli associati, che presiede, curandone l'esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro. Dura in carica tre.3 anni ed è rieleggibile.

Il Vice Presidente svolge le funzioni di presidente ogni volta che quest'ultimo abbia un impedimento, salvo poi far ratificare il suo operato al comitato direttivo. Dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Art. 11) Presidente Onorario

Al Presidente Onorario, se nominato, non spettano poteri specifici. Tuttavia, per l'autorità conferitagli, può intervenire alle riunioni dell'Assemblea, del Comitato direttivo e delle eventuali Commissioni che potranno essere istituite e attraverso un regolamento interno.

Art. 12) Il Segretario Generale

Il Segretario generale provvede, sotto la vigilanza del Presidente, a quanto necessario per l'amministrazione, l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione e della sua attività.

Cura tutti gli affari di ordinaria amministrazione dell'Associazione, redige e conserva i verbali dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

Il Segretario Generale, inoltre, è responsabile della custodia e dell'ordine degli atti dell'Associazione ed esegue gli incarichi che gli sono affidati dagli organi collegiali.

Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Art. 13) Organo di Controllo

A) Funzioni

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale, secondo le determinazioni assunte in sede di nomina. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento.

Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'Assemblea che approva il bilancio.

B) Composizione

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali. I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

Art. 14) Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell' apposito registro. La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 15) Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio sociale è indivisibile e deve essere utilizzato, in ossequio alle leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

A) Composizione

Esso è composto da un Fondo di Dotazione [di valore non inferiore ad Euro 15.000,00], che costituisce il patrimonio minimo dell'associazione strumentale al conseguimento ed al mantenimento della personalità giuridica. Il Fondo di Dotazione è rappresentato da denaro ovvero da beni diversi, purché suscettibili di valutazione economica, il cui valore deve risultare da una perizia giurata redatta da un revisore legale o società di revisione regolarmente iscritti nel registro dei revisori legali.

Costituiscono Fondo di Dotazione:

- A. beni mobili, beni mobili registrati e beni immobili;
- B. eventuali fondi di riserva costituenti eccedenze di bilancio;
- C. eventuali avanzi netti di gestione;
- D. donazioni, lasciti testamentari con beneficio di inventario o successioni.
- E. proventi di attività di fundraising
- F. un fondo di gestione che comprende il valore di tutti gli altri beni.

I beni mobili registrati ed i beni immobili acquistati dall'Associazione sono ad essa direttamente intestati. Le donazioni e i lasciti sono accettati dall'Assemblea degli iscritti, su proposta del Consiglio Direttivo, che delibera sulla loro utilizzazione per fini istituzionali, determinandone i tempi e le modalità in conformità dello statuto sociale e nel rispetto di quanto previsto nel Codice del Terzo settore.

B) Funzione

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente Statuto all'art. 2. In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo, così come previsto dall'art. 8 commi 2 e 3 del Codice del Terzo Settore.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

- a.** la corresponsione a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- b.** la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g) del D. Lgs. n. 117/2017;
- c.** l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- d.** le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità;
- e.** la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

C) Patrimoni destinati ad uno specifico affare

Qualora l'Associazione acquisisca la personalità giuridica ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 117/2017 e sia iscritta nel registro delle imprese potrà costituire, con deliberazione del Consiglio Direttivo, sentito l'Organo di Controllo, uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ovvero al rimborso di finanziamenti destinati ad esso, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.

Art. 16) Bilancio

L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'Assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal

rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore. Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.

Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge. Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza.

Devono, in ogni caso, essere indicati gli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati.

Il bilancio preventivo deve essere redatto dal Consiglio Direttivo e presentato all'Assemblea per l'approvazione entro il 31 ottobre di ciascun esercizio.

Art. 17) Regolamento

L'Associazione può dotarsi di un regolamento interno, sempre approvato dall'assemblea.

Art. 18) Libri

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, nonché il libro degli associati.

Art. 19) Controversie

Tutte le controversie tra gli associati e tra questi e l'Associazione o i suoi organi saranno sottoposte al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre membri soci dell'Associazione, che giudica inappellabilmente ed a titolo definitivo e senza particolari trascrizioni di rito. I componenti del collegio arbitrale sono designati rispettivamente uno da ciascuna delle parti in contestazione ed il terzo, che assume la veste di presidente, dai primi due arbitri o in caso di disaccordo dal presidente del tribunale.

Il deliberato del collegio arbitrale vincola tutti gli associati e l'Associazione ed i suoi organi, rinunciando le parti contraenti sin d'ora per allora a qualsiasi impugnativa del lodo arbitrale.

La disciplina dell'arbitrato è quella risultante dal Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Milano.

L'arbitrato si svolge nell'ambito del Comune capoluogo della Provincia ove l'Associazione ha sede.

Art.20) Devoluzione

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Comitato Direttivo su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo settore.

Art. 21) Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal D.lgs 3/07/2017 n. 117 e in quanto compatibile dal codice civile.

Art. 22) Norme Transitorie

Fino all'iscrizione dell'Associazione al Registro Nazionale del Terzo Settore, nonché fino al venir meno della normativa di cui agli articoli 10 e seguenti del D.Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997.

[Handwritten signatures]
Giovanna Claudine
Luisi
Bubola Giuseppe
Carlo Ceban

